



**OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231**

di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Maggio 2026

I principali aggiornamenti in materia di 231 dello scorso mese.

Nuova Guida Operativa Whistleblowing di Confindustria



Si segnala la pubblicazione, avvenuta lo scorso 14 maggio, della versione aggiornata della **“Guida Operativa per gli enti privati”** predisposta da Confindustria in materia di gestione delle segnalazioni whistleblowing.

Il documento, che segue l’aggiornamento delle Linee Guida emanate dall’ANAC in materia Whistleblowing lo scorso dicembre, si propone di fornire indicazioni di maggior dettaglio per la corretta attuazione, nell’ambito degli enti privati, della normativa sancita dal D.lgs. 24/2023 a protezione e tutela dei soggetti segnalanti.

Tra i punti trattati, si segnala in particolare la tematica affrontata al paragrafo 9 relativamente alla necessità di coordinamento tra la nuova disciplina whistleblowing e il Modello Organizzativo 231. In linea con quanto già previsto dalle Linee Guida ANAC, anche la Guida Operativa di Confindustria suggerisce di intervenire sul Modello, avendo cura di esplicitare, in particolare:

- i canali di segnalazione adottati;
- i divieti di ritorsione applicabili in favore del segnalante;

- i doveri di riservatezza nel trattamento delle informazioni relativamente alla gestione delle segnalazioni;
- le sanzioni disciplinari applicabili in caso di violazione delle disposizioni della normativa whistleblowing e/o in caso di accertamento della responsabilità del segnalante per diffamazione o calunnia.

* * *

I Soci di una società semplice, amministratori con poteri di firma disgiunta, sono tutti Datori di Lavoro di fatto e di diritto



Con la recente sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. IV, del 12.02.2026, n. 7563, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i Giudici di legittimità hanno statuito che *“ciascuno dei soci di una società semplice, cui è attribuita l’amministrazione disgiunta a norma degli artt. 2257, 2261 e 2266 cod. civ., assume la qualità di datore di lavoro, non potendosi configurare, rispetto a tali compagini sociali, la delega gestoria prevista, ex art. 2381 cod. civ., per le società per azioni o per strutture societarie complesse”*.

I fatti riguardavano la condanna, confermata dalla Corte d'Appello di Torino, nei confronti dei soci di una società agricola semplice, nella loro qualità di Datori di Lavoro, per l'infortunio di un lavoratore dipendente. Nei confronti degli imputati venivano individuati, quali profili di colpa, la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia e la violazione delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro.

Con la stessa sentenza veniva confermata anche la condanna nei confronti dell'ente in ordine all'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

La difesa degli imputati riteneva sussistente una delega in materia di sicurezza sul lavoro, conferita a uno dei soci e liberatoria per gli altri imputati dal momento che a uno dei soci era conferita la rappresentanza legale della società *"ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, degli adempimenti connessi alla disciplina del lavoro e degli altri adempimenti amministrativi"*.

Si evidenziava che lo stesso aveva la rappresentanza legale della società anche in relazione agli adempimenti relativi alla disciplina del lavoro. La Corte di Cassazione, nel ritenere che nel caso di specie ciascuno dei soci avesse la qualifica di Datore di Lavoro ha precisato che la disciplina delle società semplici prevede:


- "che salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri (art. 2257 cod. civ.);
- che i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato (art. 2261 cod. civ.);
- che in mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascuno dei soci e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (art. 2266 cod. civ.).

Nelle società semplici, dunque, Datore di Lavoro – e perciò titolare della posizione di garanzia collegata alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti – **è ciascuno dei soci cui è attribuita l'amministrazione disgiunta"**.

Nel caso di specie, dunque, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tutti i soci della società agricola semplice, amministratori con poteri di firma disgiunta, fossero Datori di Lavoro di fatto e di diritto.

* * *

Tutela penale ambientale e responsabilità 231



Il Consiglio dei Ministri, in data 21 aprile, ha approvato il Decreto Legislativo che attua la Direttiva UE 2024/1203 in materia di tutela penale dell'ambiente.

L'intervento normativo, si legge nel comunicato stampa del Governo, *"è volto a rafforzare la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali, tenendo conto dell'accresciuta rilevanza dei fenomeni di degrado ambientale, della perdita di biodiversità e degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché della dimensione transfrontaliera della criminalità ambientale. Si introducono modifiche al Codice penale, aggiornando e integrando la disciplina degli ecdelitti, con particolare riferimento alle fattispecie di inquinamento ambientale e alle nuove ipotesi*

*di commercio di prodotti inquinanti, produzione e commercio di sostanze ozono-lesive e di gas a effetto serra. Inoltre, si rafforzano le **circostanze aggravanti**, si precisa la nozione di condotta abusiva e si adegua il trattamento sanzionatorio, in coerenza con le indicazioni della direttiva europea”.*

Il provvedimento *“**amplia il catalogo dei reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), e adegua la disciplina delle sanzioni, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività**”.*

Il testo di legge prevede nuove fattispecie di reato, sanzioni più severe e un ampliamento del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001. Tra i nuovi reati si ricordano quello riguardante il traffico di legname, la produzione ed il commercio di sostanze lesive dell’ozono e di gas effetto serra, il commercio illegale di prodotti inquinanti, il commercio di prodotti per la deforestazione, nonché condotte che interessano specie animali e vegetali a rischio estinzione.

Viene poi previsto un inasprimento del trattamento sanzionatorio per alcuni reati ambientali già esistenti tra cui il delitto di inquinamento ambientale. Inasprimento delle pene anche in caso di morte o lesioni conseguenti ai reati ambientali.


Un ulteriore intervento di rilievo concerne la disciplina della gestione non autorizzata di rifiuti, per la quale viene introdotta una distinzione sanzionatoria basata sulla pericolosità dei rifiuti

stessi, con sanzioni che vanno da una ammenda di 2.000 euro alla reclusione fino a tre anni.

Al contempo, il provvedimento amplia l’elenco dei reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

* * *

Reati agroalimentari: le importanti novità del nuovo testo di legge¹



Il 15.04.26 il Parlamento ha approvato il Disegno di Legge recante *“Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”*, aggiornando il quadro penale e l’apparato sanzionatorio.

La riforma mira a tutelare maggiormente il Made in Italy e la salute del consumatore, introducendo sanzioni detentive e pecuniarie significative in relazione a nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare, tra cui la frode alimentare (art. 517sexies c.p.) - che attiene alla vendita di sostanze alimentari non genuine - e il commercio con segni mendaci (art. 517septies c.p.) - che attiene alla messa in commercio di alimenti acque o bevande che per origine, provenienza, qualità o

¹ Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi del mese di maggio 2026 di AHK Italien dal Dipartimento Diritto Penale dell’Economia e dell’Impresa di Morri Rossetti & Franzosi.

La Newsletter Norme & Tributi di AHK Italien relativa al mese di maggio 2026 è disponibile [qui](#).

quantità sono sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.

La normativa inasprisce, inoltre, le pene in relazione a taluni reati e viene introdotta una specifica aggravante per la contraffazione effettuata in forma organizzata.

Vengono anche introdotte modifiche al Codice di Procedura penale in materia di ispezioni, intercettazioni telefoniche ed è stato previsto che l’Autorità giudiziaria abbia la possibilità di disporre una diversa destinazione dei beni sequestrati destinandoli a scopi assistenziali.

* * *

Confisca diretta nei reati tributari e nesso di derivazione causale: la Cassazione recepisce i principi delle Sezioni Unite Massini²



Cass., sez. IV pen., sent. 11 maggio 2026, n. 16679

La sentenza n. 16679 della IV sezione penale della Corte di cassazione, depositata l’11 maggio 2026, affronta il tema della confisca diretta del profitto nei reati tributari, alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite Massini. La Suprema Corte ribadisce che la confisca di somme di denaro può qualificarsi come diretta soltanto ove sia

dimostrato il nesso di derivazione causale tra il bene ablato e il reato, non essendo più sufficiente il mero richiamo alla natura fungibile del denaro. La decisione si segnala per il rilevante impatto sistematico in materia di misure ablativo penali e reati fiscali.

La vicenda oggetto di controversia

La vicenda processuale ha avuto origine da una sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di più imputati per reati tributari contestati in continuazione, consistenti nella dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e nell’emissione di fatture false, con riferimento ad annualità comprese tra il 2006 e il 2010.

Il giudice di primo grado ha disposto, oltre alle pene principali, anche la confisca del profitto del reato, sia nella forma diretta sia, in subordine, per equivalente. Successivamente, la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dagli imputati.

La Suprema Corte, investita del ricorso, ha quindi dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati, revocando tuttavia la confisca per equivalente e disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale limitatamente alla verifica della confiscabilità in forma diretta del profitto dei reati tributari.

In sede di rinvio, la Corte d’appello ha ritenuto di dover attenersi a un *“mero ricalcolo della confisca diretta”* senza procedere a nuove valutazioni, così individuando il profitto nel risparmio fiscale derivante dall’IVA evasa per ciascuna fattura relativa a operazioni inesistenti e quantificandolo nella somma aritmetica dell’imposta evasa. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra

² Il presente contributo è stato redatto in collaborazione con l’Osservatorio Giustizia Tributaria nell’ambito della rubrica mensile “Focus Penale Tributario”.

gli altri motivi, l'erronea applicazione dell'istituto della confisca diretta, l'assenza di un accertamento circa il nesso di derivazione causale tra le somme confiscate e il reato, nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata e soffermandosi diffusamente sull'evoluzione giurisprudenziale in materia di confisca del profitto nei reati tributari, con particolare riferimento alla distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente.

La pronuncia assume particolare rilievo poiché recepisce espressamente i principi affermati dalle Sezioni Unite nella recente sentenza Massini, che ha profondamente innovato i criteri distintivi tra le due forme di ablazione patrimoniale.

La Corte ha ricordato come il precedente orientamento giurisprudenziale avesse valorizzato la natura fungibile del denaro, ritenendo configurabile una confisca diretta ogniquale somma corrispondenti al profitto del reato fossero rinvenute nella disponibilità dell'autore dell'illecito.

Tale impostazione è stata tuttavia superata dalle Sezioni Unite, che hanno ricondotto il criterio distintivo non più alla natura del bene, bensì all'esistenza di un effettivo nesso di derivazione causale tra il bene oggetto di ablazione e il reato.

Secondo il nuovo indirizzo interpretativo, la confisca di somme di denaro può qualificarsi come diretta soltanto ove sia dimostrato che le somme apprese costituiscano effettivamente il profitto o il prezzo del reato ovvero il risultato del loro reimpiego o della loro surrogazione. In mancanza di tale collegamento eziologico, l'ablazione assume necessariamente natura di confisca per equivalente.

Muovendo da tali coordinate ermeneutiche, la Suprema Corte ha dunque censurato la decisione della Corte territoriale, che aveva individuato il profitto confiscabile nel mero ammontare dell'IVA evasa, senza procedere ad alcun concreto accertamento circa l'effettiva derivazione causale delle somme confiscate dal reato contestato.

La Corte ha evidenziato che, nei reati tributari, il profitto del reato coincide con il risparmio di imposta conseguente all'omesso versamento del tributo effettivamente dovuto.

Tuttavia, tale affermazione non consente di presumere automaticamente che qualsiasi somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato rappresenti profitto diretto del reato. Occorre, invece, una verifica puntuale circa il collegamento eziologico tra il vantaggio patrimoniale derivante dall'evasione e le specifiche somme oggetto di ablazione.

Parimenti censurata è stata la scelta della Corte di rinvio di limitare la propria cognizione a un mero ricalcolo aritmetico della confisca, ritenendo di essere vincolata alle statuizioni della precedente decisione rescindente.

La Suprema Corte ha chiarito che il giudice del rinvio era invece tenuto a svolgere una nuova valutazione sostanziale sulla sussistenza dei presupposti della confisca diretta, esercitando pienamente i propri poteri di accertamento.

La decisione in commento si segnala, dunque, per il non trascurabile impatto applicativo in materia di reati tributari e misure ablative, riaffermando la necessità di un rigoroso accertamento del nesso di pertinenzialità tra profitto e reato e delimitando l'ambito operativo della confisca diretta del denaro alla luce dei più recenti approdi delle Sezioni Unite.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Francesco Rubino

Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231

Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio 231





OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-231.it